CAMERA DEI DEPUTATI N. **3086**

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

Conversione in legge del decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali

Presentato al Senato della Repubblica il 26 agosto 2026
e trasferito alla Camera dei deputati il 1° settembre 2026

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono state trasmesse dal Governo in data 14 settembre 2026.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali*".

Amministrazioni competenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. **Disposizioni in materia finanziaria:** Articoli **1**, commi 1 e 2; **2**; **3**, commi 3, 4 e 5.
2. **Disposizioni in materia infrastrutture**: Articolo **1**, comma 4.

Disposizioni in materia finanziaria: Articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3, commi 3, 4 e 5.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo-finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

In particolare, obiettivo dell'intervento normativo di cui all'**articolo 1**, **commi 1 e 2,** del provvedimento è continuare a contrastare l'aumento dei prezzi dei principali carburanti dovuto alla crisi energetica attualmente in atto, con particolare riferimento al carburante più utilizzato in Italia, ovvero il gasolio. Accanto a tale prodotto viene coerentemente ridotta l'aliquota di accisa gravante sull'HVO e sul biodiesel immessi in consumo tal quali, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'intervento si rende necessario a fronte dell'ulteriore repentino aumento del costo di tali carburanti, dovuto alla crisi energetica connessa agli accadimenti in atto nello scenario internazionale, e consiste nella riduzione temporanea dell'aliquota di accisa applicata ai suddetti prodotti energetici.

L'**articolo 2** introduce un meccanismo di anticipazione delle entrate riferibili alle ritenute e alle imposte sostitutive applicabili agli utili deliberati dai maggiori gruppi operanti nel settore energetico, qualora la corresponsione avvenga in un esercizio successivo a quello della deliberazione.

L'intervento concorre alla copertura delle misure urgenti adottate per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti, consistenti nella proroga temporanea della riduzione dell'accisa sul gasolio e del credito d'imposta in favore delle imprese di autotrasporto.

Pertanto, le disposizioni di cui all'articolo 2, rappresentando una norma di copertura finanziaria occorrente ad assicurare il finanziamento di altre misure fiscali, richiedono necessariamente l'introduzione *ex novo* all'interno dell'ordinamento mediante specifico intervento normativo di rango primario.

L'articolo 3, commi 3, 4 e 5, ridefinisce il trattamento tributario di specifiche spese sostenute dagli operatori del settore del gioco legale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento all'**articolo 1** del provvedimento si evidenzia che il gasolio, l'HVO e il biodiesel impiegati come carburanti rientrano tra i prodotti energetici sottoposti al regime dell'accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico accise – TUA), con l'applicazione delle aliquote - indicate nell'allegato I al medesimo TUA - relative al loro impiego; tali aliquote sono stabilite dalla normativa nazionale in linea con i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva 2003/96/CE, dal momento che l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale.

La disposizione di cui all'**articolo 2** si inserisce nel quadro normativo complessivo che disegna la disciplina delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili prevista dagli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le citate disposizioni collegano l'applicazione del prelievo fiscale all'effettiva corresponsione degli utili. L'articolo 2 non modifica le regole vigenti, ma introduce un distinto obbligo di versamento – di fatto anticipato – calcolato sulla base delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute qualora gli utili deliberati in un esercizio ma corrisposti in un esercizio differente fossero corrisposti nel medesimo esercizio di deliberazione.

L'ambito soggettivo è definito mediante il rinvio all'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e attraverso ulteriori requisiti cumulativi. Il soggetto tenuto al versamento deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) residenza nel territorio dello Stato;
b) rivestimento della qualità di società capogruppo;
c) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
d) conseguimento di ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro;
e) svolgimento, direttamente o tramite le imprese comprese nel perimetro di consolidamento, di una o più delle attività energetiche indicate dalla norma.

Il versamento è effettuato con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione. La medesima disposizione è richiamata per l'utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalla revoca della deliberazione o dall'eventuale eccedenza rispetto alle imposte effettivamente dovute.

Il **comma 11** inserisce il nuovo articolo 55-bis nel testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Il nuovo articolo riproduce la disciplina di cui ai commi da 1 a 10 dell'articolo 2 in commento – *mutatis mutandis* – utilizzando i riferimenti normativi destinati a trovare applicazione dal 1° gennaio 2027. In particolare, l'articolo 82 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sostituisce il riferimento all'articolo 73 del vigente TUIR, mentre gli articoli 55 e 57 del decreto legislativo n. 33 del 2025 sostituiscono gli articoli 27 e 27-ter del DPR n. 600 del 1973.

Per quanto concerne **l'articolo 3, commi 3, 4 e 5**, l'attuale quadro normativo nazionale è composto dall'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Specificatamente, **l'articolo 3** modifica il trattamento fiscale di determinate categorie di spese sostenute dai concessionari pubblici del settore del gioco legale e delle scommesse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),

del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, modificando i criteri di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In particolare, il **comma 3,** attribuisce una qualificazione tributaria certa e uniforme agli investimenti in comunicazione sul gioco responsabile e al contrasto alla ludopatia effettuati dai concessionari dei giochi, sottraendone la qualificazione fiscale a una valutazione caso per caso.

Viene, quindi, stabilita direttamente la qualificazione fiscale dei predetti investimenti, indipendentemente dalla circostanza che, in concreto, gli stessi possano presentare elementi astrattamente riconducibili alla pubblicità o alla propaganda e senza necessità di verificare, ai fini della loro classificazione, se l'iniziativa sia rivolta prevalentemente alla promozione dell'immagine del concessionario ovvero dei prodotti o dei servizi dallo stesso offerti. Tali costi sono, quindi, assoggettati ai limiti percentuali di deducibilità e ai requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza dall'articolo 108 del TUIR (articolo 117 del nuovo TUIR).

Il **comma 4** modifica, invece, direttamente la disciplina fiscale delle spese di sponsorizzazione e analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, stabilendo che le stesse non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 5** opera il necessario coordinamento con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, integrando l'articolo 117.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento di cui all'**articolo 1** del provvedimento si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente, rappresentato principalmente dal predetto Testo unico accise, e rispetta le linee guida in materia, sia unionali che nazionali.

Con riferimento all'**articolo 2, i commi da 1 a 10** introducono una disciplina autonoma che non modifica direttamente gli articoli 27 e 27-ter del DPR n. 600 del 1973, contenenti le disposizioni che regolano le ritenute e le imposte sostitutive delle quali il parziale versamento anticipato introdotto dal menzionato articolo 2 rappresenta l'oggetto della nuova disciplina.

I commi da 1 a 10, pertanto, non modificano leggi o regolamenti vigenti.

Il **comma 11** novella il testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, inserendovi l'articolo 55-bis, nel quale sono riprodotte, nella sostanza, le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 10, al fine di coordinare la disciplina con l'assetto normativo applicabile dal 1° gennaio 2027.

L'articolo 3 commi 3 e 5 introduce il comma 2-bis all'articolo 108 del d.P.R. n. 917 del 1986 e i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 117 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi di cui agli **articoli 1, 2** e **3, commi 3, 4 e 5** non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali che regolano la materia tributaria.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

In relazione all'**articolo 1** non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la disciplina nazionale in materia di accisa rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Peraltro, come già indicato, l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale che soggiace al sovraordinato diritto dell'Unione europea.

La disposizione di cui all'**articolo 2** attiene al sistema tributario e contabile dello Stato, materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale; pertanto, non emergono interferenze con le competenze delle regioni ordinarie. Per le autonomie speciali restano ferme le disposizioni statutarie relative alla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e le relative norme di attuazione.

L'articolo 3, commi 3, 4 e 5 non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il sistema tributario appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato; gli interventi sono, quindi, pienamente compatibili con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Dall'analisi dell'**articolo 1** del provvedimento normativo risulta la piena compatibilità del medesimo con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto in parola non incidono sulle fonti legislative che prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.
Con la disposizione di cui all'**articolo 2** non sono, altresì, trasferite o modificate funzioni amministrative regionali o locali. Non emergono, pertanto, profili di contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L'articolo 3, commi 3, 4 e 5 non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali; l'intervento è pertanto compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento di cui all'**articolo 1** del provvedimento non opera rilegificazioni.

La disposizione di cui all'**articolo 2** contiene gli elementi essenziali di una prestazione patrimoniale imposta e richiede, pertanto, l'introduzione da parte di una fonte legislativa di rango primario. La medesima disposizione non genera fenomeni di rilegificazione di materie precedentemente affidate ad altre fonti normative.

L'articolo 3, commi 3, 4 e 5 ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Al riguardo, è stata verificata, inoltre, l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute negli interventi normativi operati dagli **articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5,** del provvedimento in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione agli **articoli 1 e 2** non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto degli interventi.

L'articolo 3, commi 3, 4 e 5, tiene conto dell'evoluzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza (cfr. Cass. ordinanza 13 settembre 2025, n. 25143). Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni di cui agli articoli **1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5** risultano compatibili con l'ordinamento dell'Unione europea e non presentano aspetti di criticità forieri di potenziali contrasti con norme unionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto-degli **articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5.**

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni di cui agli **articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5** non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

In particolare, la disciplina di cui all'**articolo 2** risulta sviluppata in conformità con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia e con gli altri obblighi dell'Italia assunti in sede internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione **agli articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5** non si ravvisano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle materie oggetto degli interventi normativi.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione **agli articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5** non risultano linee prevalenti di giurisprudenza, né la pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie del decreto-legge in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento agli **articoli 1, 2** e **3, commi 3, 4 e 5,** non si registrano orientamenti della regolamentazione significativi degli altri Stati membri dell'Unione europea relativi all'oggetto della disciplina ivi contenuta.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni inserite negli **articoli, 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5** utilizzano prevalentemente nozioni già presenti nella legislazione tributaria, societaria e contabile e non introducono autonome definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti negli **articoli 1 e 3, commi 3, 4 e 5,** del decreto in esame sono correttamente riportati e tengono conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

Con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 2**, i rinvii contenuti nei commi da 1 a 10 risultano corretti e coerenti con la disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2026. Il comma 11, che introduce un nuovo articolo 55-bis all'interno del testo unico in materia di versamenti e riscossione, le cui disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027, contiene riferimenti corretti e coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2025 e che saranno *ratione temporis* efficaci.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata:

- nel **comma 11 dell'articolo 2** allo scopo di inserire l'articolo 55-bis, rubricato "*Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico*", nel testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, al fine di introdurre le nuove norme direttamente nel *corpus* delle disposizioni del menzionato testo unico, che saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2027;
- nell'**articolo 3, comma 3** che introduce, nell'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis;
- nell'**articolo 3, commi 5** che introduce, nell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, i commi 2-bis e 2-ter.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

In relazione-agli **articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5,** non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Negli **articoli 1** e **3, commi 3, 4 e 5,** del provvedimento non si rinvengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione di cui all'**articolo 2** ha una portata parzialmente retroattiva, poiché si applica anche a deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della disposizione medesima, allorché la corresponsione degli utili sui quali calcolare l'importo del versamento anticipato sia prevista dopo il 31 dicembre 2026.

Non sono presenti disposizioni di interpretazione autentica o di reviviscenza di norme abrogate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto di cui agli **articoli 1 e 2** del provvedimento.

In relazione all'**articolo 3, commi 3, 4 e 5** pare utile ricordare, in generale, che resta aperta la delega al Governo per la riforma fiscale relativa all'adozione, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2023, n. 111, di decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

*7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Le disposizioni di cui agli **articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5** non prevedono l'adozione di decreti o provvedimenti attuativi e sono immediatamente applicabili.

*8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Con riferimento all'**articolo 1** del provvedimento, non è stato necessario ricorrere all'ISTAT.

Con riferimento all'**articolo 2**, del decreto in commento, la relazione tecnica utilizza, quali dati e informazioni a suffragio della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui all'articolo 2, i calendari di distribuzione dei dividendi delle principali imprese energetiche relativi agli ultimi dieci anni e i dati provvisori del quadro SK del modello 770 relativo al periodo d'imposta 2024.

Sulla base di tali fonti sono stati stimati:

a) dividendi interessati per 1.696 milioni di euro annui;
b) un'aliquota media delle ritenute e delle imposte sostitutive pari al 19,7 per cento;
c) maggiori entrate per 130,3 milioni di euro nel 2026.

Le fonti appaiono pertinenti rispetto alla misura.

Non appare necessario richiedere elaborazioni specifiche all'ISTAT, poiché i dati rilevanti hanno natura fiscale, societaria e finanziaria e sono disponibili presso l'Amministrazione finanziaria o attraverso le comunicazioni pubbliche delle società.

Infine, in relazione all'**articolo 3, commi 3, 4 e 5** per la valutazione degli impatti economico-finanziari derivanti dalle disposizioni sono stati utilizzati i dati e le informazioni rivenienti dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria; non si ritengono necessarie ulteriori elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di trasporti: Articolo 1, comma 4.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

La disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità e l'adeguatezza finanziaria della misura di sostegno a favore del settore dell'autotrasporto prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, a fronte del perdurare degli effetti connessi all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A tal fine, la dotazione finanziaria della misura è ulteriormente incrementata da 364,1 milioni di euro a 386,2 milioni di euro. L'intervento non modifica il periodo di riferimento della misura, già esteso fino al mese di agosto 2026, né i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al credito d'imposta.

L'intervento è coerente con gli obiettivi governativi di sostegno alla competitività delle imprese di autotrasporto e di mitigazione degli effetti economici derivanti dalla volatilità dei mercati energetici.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo, inserendosi nel solco delle misure emergenziali volte a contrastare l'eccezionale volatilità dei prezzi dei prodotti energetici, interviene sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139.
La disposizione rifinanzia la misura di sostegno al settore dell'autotrasporto, consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta straordinario calcolato sull'eccedenza della spesa per carburante sostenuta nel periodo da marzo ad agosto 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il beneficio è destinato alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e attività di trasporto di persone, nonché alle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente esercitata con veicoli di categoria ambientale euro V o VI.
Il comma 4 non introduce una nuova misura e non ne proroga ulteriormente il periodo di riferimento, ma incrementa la dotazione finanziaria da 364,1 milioni di euro a 386,2 milioni di euro.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide esclusivamente sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, mediante la sostituzione testuale di specifiche espressioni concernenti la dotazione finanziaria della misura. Non sono interessati regolamenti vigenti né altre disposizioni legislative.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La disposizione appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto interviene su una misura di natura tributaria e finanziaria consistente nel rifinanziamento di un credito d'imposta statale destinato alle imprese di autotrasporto.
L'intervento, inoltre, si ritiene coerente con i presupposti di necessità e urgenza richiamati nel preambolo del decreto-legge, essendo finalizzato ad assicurare la continuità e l'effettività di una misura già vigente destinata a mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione attiene a profili finanziari e di sostegno economico di competenza statale e non comporta l'attribuzione di nuove funzioni amministrative alle regioni o agli enti locali né interferisce con le rispettive competenze.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non riguarda il riparto di funzioni amministrative e non presenta profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione e di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

La disposizione si limita a rifinanziare una misura nazionale di sostegno all'autotrasporto, senza introdurre nuovi regimi normativi. L'attuazione resta subordinata al rispetto del quadro unionale applicabile.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente aperte procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non appare in contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze specifiche o linee giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) ***Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi risultano corretti e pertinenti rispetto all'oggetto dell'intervento, riguardando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

La disposizione fa ricorso alla tecnica della novella legislativa mediante sostituzione testuale delle parole «364,1 milioni» con le parole «386,2 milioni», per il dettaglio si rinvia al punto n. 3 della Parte I.

4) ***Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

La disposizione non presenta effetti retroattivi, né determina fenomeni di reviviscenza, interpretazione autentica o deroghe espresse al quadro normativo vigente.

6) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

La disposizione non richiede l'adozione di atti normativi attuativi, poiché opera esclusivamente mediante modifica di una misura già vigente. L'attuazione avviene attraverso gli ordinari strumenti amministrativi già previsti per la gestione della misura.

8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati dati a disposizione dell'Amministrazione, senza necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

****fine*

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali*".

Amministrazioni competenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale "*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*".

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. **Disposizioni in materia finanziaria e fiscale:** Articoli **1**, commi 1 e 2; **2**; **3**, commi 3, 4 e 5.
2. **Disposizioni in materia infrastrutture**: Articolo **1**, comma 4.

<u>Disposizioni in materia finanziaria</u>: Articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3, commi 3, 4 e 5.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, è stato adottato in ragione della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti.

A fronte del protrarsi dell'emergenza-carburanti dovuta alla crisi internazionale in atto si è ritenuto necessario adottare con urgenza il decreto in oggetto per prevedere misure volte a contrastare manovre speculative nel mercato di riferimento.
Più in particolare, il provvedimento dispone, all'**articolo 1**, **commi 1 e 2** in commento, la temporanea riduzione, per il periodo 27 agosto 2026 – 5 settembre 2026, dell'aliquota di accisa applicata, in uso autotrazione, al gasolio, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel.

L'**articolo 2** introduce un meccanismo di anticipazione delle entrate derivanti dalle ritenute e dalle imposte sostitutive sui dividendi la cui distribuzione sia già stata deliberata da grandi gruppi operanti nel settore energetico.
La disposizione si inserisce nel quadro degli interventi urgenti adottati per fronteggiare l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dei carburanti ed è destinata a introdurre le norme finanziarie di copertura dell'intervento di riduzione dell'accisa sul gasolio usato come carburante e delle misure di sostegno in favore delle imprese di autotrasporto introdotte con l'articolo 1 del medesimo decreto-legge. Le maggiori entrate

derivanti dalla dall'attuazione della disposizione in commento, pertanto, sono serventi al finanziamento di tali interventi, come prescritto nel successivo articolo 3, comma 2, del decreto.

La disciplina della norma in esame, invero, risponde all'esigenza di assicurare all'erario una determinata quota di entrate, attraverso l'anticipazione del versamento delle imposte da applicare a dividendi la cui corresponsione è prevista nell'esercizio successivo a quello di deliberazione. Nel sistema ordinario, infatti, le ritenute e le imposte sostitutive sui dividendi sono applicate e versate al momento dell'effettiva corresponsione dei dividendi. La deliberazione di distribuzione non determina, di per sé, l'applicazione anticipata delle ritenute.

La disposizione *de qua* introduce a carico delle imprese rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina un'obbligazione autonoma di versamento, commisurata ad una percentuale delle ritenute e delle imposte sostitutive teoricamente riferibili agli utili deliberati. Restano invariati il livello dell'imposizione definitiva, le ordinarie modalità di applicazione delle ritenute e il momento di tassazione degli utili in capo ai soci.

L'obbligo introdotto dalla nuova norma si applica esclusivamente alle società capogruppo residenti nel territorio dello Stato, tenute alla redazione del bilancio consolidato, che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o tramite le imprese comprese nel perimetro di consolidamento, una o più delle attività connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla distribuzione di energia specificamente individuate nel testo della norma.

La scelta di utilizzare il bilancio consolidato come parametro di riferimento ha l'obiettivo di considerare la dimensione economica complessiva dei gruppi nei quali le diverse fasi della filiera energetica sono frequentemente ripartite tra più società. La soglia di 20 miliardi di euro è stata congegnata con lo scopo di concentrare l'intervento sui gruppi caratterizzati da una capacità economica e finanziaria particolarmente significativa.

L'importo del versamento anticipato è pari al 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute se gli utili deliberati fossero corrisposti nel medesimo esercizio. La quantificazione tiene conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale applicabile alla data della deliberazione. Il versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno e non può essere eseguito usufruendo di crediti di imposta disponibili in compensazione.

Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disciplina si applica anche alle ritenute e alle imposte sostitutive relative a utili la cui distribuzione sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore della disposizione, qualora la corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, sono stati esaminati i calendari pubblicati relativi alla distribuzione dei dividendi delle principali imprese del settore energetico negli ultimi dieci anni. L'analisi condotta ha evidenziato una sostanziale stabilità delle politiche di distribuzione e, operando una selezione delle imprese che prevedono il pagamento dilazionato dei dividendi su due anni consecutivi, l'ammontare annuo dei dividendi interessati corrisponde all'importo stimato di 1.696 milioni di euro.

La norma prevede che a fronte dei versamenti effettuati sia riconosciuto all'impresa capogruppo un credito d'imposta di pari ammontare, utilizzabile a decorrere dall'effettiva corresponsione degli utili.

L'impatto economico principale per le imprese interessate consiste nell'anticipazione temporanea di liquidità a vantaggio del gettito erariale; poiché il versamento genera un credito di imposta di pari importo, esso non determina, in linea di principio, un incremento del carico fiscale. Tuttavia, permangono a carico delle imprese incise il costo finanziario connesso al periodo intercorrente tra il versamento e il recupero delle somme e gli oneri amministrativi necessari alla gestione dell'adempimento e del credito.

Per quanto concerne gli effetti finanziari stimati, la misura è idonea a determinare per l'anno 2026 un incremento di gettito pari a 130,3 milioni di euro.

La disposizione non introduce o comporta oneri specifici per le piccole e medie imprese e non determina effetti diretti sui prezzi dei carburanti. Tuttavia, è possibile registrare esternalità positive per talune categorie di

beneficiari indiretti come le imprese del settore energetico e i consumatori dal momento che le maggiori entrate scaturenti dall'attuazione della disposizione in commento concorrono alla copertura delle misure di contenimento dei prezzi previste dalle altre disposizioni del decreto-legge.
Nel complesso, l'intervento di cui all'articolo 2 è idoneo a conseguire l'obiettivo immediato di anticipazione del gettito atteso. La valutazione della sua efficacia dovrà tenere conto delle maggiori entrate effettive acquisite, degli oneri sostenuti dai destinatari e dell'eventuale modifica delle politiche di distribuzione degli utili rispetto agli andamenti storici assunti alla base della stima degli effetti finanziari.

Il successivo **articolo 3, commi 3, 4 e 5,** disciplina il trattamento tributario di specifiche spese sostenute dagli operatori del settore del gioco legale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41; in particolare, la disposizione qualifica espressamente come spese di rappresentanza gli investimenti legati alla comunicazione sul gioco responsabile e al contrasto alla ludopatia, limitandone in tal modo la deducibilità, e stabilisce la totale indeducibilità dei costi sostenuti per attività di sponsorizzazione o tipologie contrattuali analoghe da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come accennato, l'intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da forti tensioni venutesi a creare a causa della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti derivante dai conflitti in Medio Oriente. L'aumento ha avuto, infatti, un significativo impatto sia sui consumatori privati che sulle categorie che utilizzano considerevoli quantitativi dei prodotti energetici in questione. Da qui la necessità di intervenire, con l'**articolo 1, commi 1 e 2,** del provvedimento in esame**,** nuovamente sull'accisa gravante sul carburante maggiormente utilizzato (il gasolio) e su quello ad esso assimilati (HVO e biodiesel), rideterminandone temporaneamente le relative aliquote.

L'**articolo 2** del decreto-legge consente di acquisire tempestivamente le risorse necessarie a concorrere alla copertura degli interventi previsti dal decreto. La criticità affrontata dall'intervento di cui alla disposizione in commento, dunque, consiste nell'esigenza di reperire la copertura finanziaria per assicurare l'effettività delle misure introdotte dal precedente articolo 1.
Ai fini della stima degli effetti finanziari della misura e, dunque, della ponderazione circa l'idoneità dell'intervento a raggiungere l'obiettivo perseguito, la relazione tecnica ha esaminato i calendari pubblicati relativi alla distribuzione dei dividendi delle principali imprese del settore energetico negli ultimi dieci anni.
Dall'analisi è emersa una sostanziale stabilità nel tempo delle politiche di distribuzione degli utili e delle tempistiche intercorrenti tra deliberazioni ed effettive corresponsioni. Sulla base di tali evidenze, è stato stimato che l'ammontare dei dividendi deliberati in un esercizio e destinati a essere corrisposti nell'esercizio successivo è pari a 1.696 milioni di euro su base annua.
La relazione tecnica, inoltre, ha assunto alla base della computazione i dati provvisori del quadro SK delle dichiarazioni modello 770 relative al periodo d'imposta 2024. Dallo scrutinio di tali dati, emerge che l'aliquota media delle ritenute e delle imposte sostitutive sui dividendi risulta essere pari al 19,7 per cento. L'ammontare teorico delle ritenute e delle imposte sostitutive riferibile ai dividendi considerati è pari a circa 334,1 milioni di euro. Applicando a tale importo la percentuale di anticipazione del 39 per cento, si ottiene un maggiore gettito stimato per il 2026 pari a 130,3 milioni di euro.
I destinatari diretti della misura sono:

a) le imprese capogruppo residenti che soddisfano congiuntamente i requisiti previsti dalla norma;
b) gli intermediari deputati alla riscossione delle imposte sugli utili;
c) l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 3 modifica il trattamento fiscale di determinate categorie di costo sostenute dai concessionari pubblici del settore del gioco legale e delle scommesse, modificando i criteri di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In particolare, il **comma 3,** tenendo conto dell'evoluzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, persegue l'obiettivo di attribuire una qualificazione tributaria certa e uniforme agli investimenti in comunicazione sul gioco responsabile e al contrasto alla ludopatia effettuati dai concessionari dei giochi, sottraendone la qualificazione fiscale a una valutazione caso per caso. Si stabilisce, quindi, direttamente la qualificazione fiscale dei predetti investimenti, indipendentemente dalla circostanza che, in concreto, gli stessi possano presentare elementi astrattamente riconducibili alla pubblicità o alla propaganda e senza necessità di verificare, ai fini della loro classificazione, se l'iniziativa sia rivolta prevalentemente alla promozione dell'immagine del concessionario ovvero dei prodotti o dei servizi dallo stesso offerti.
Tali costi sono, di conseguenza, assoggettati ai limiti percentuali di deducibilità (commisurati all'ammontare dei ricavi della gestione caratteristica) e ai requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza dall'articolo 108 del TUIR.
Il **comma 4** interviene, invece, sulla disciplina fiscale delle spese di sponsorizzazione e analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, stabilendo che le stesse non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Il **comma 5** opera il necessario coordinamento con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, integrando l'articolo 117.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale, e al contempo specifico, delle disposizioni inserite nell'**articolo 1, commi 1 e 2,** del provvedimento di cui trattasi è quello di ridurre il prezzo di vendita dei predetti carburanti presso i distributori situati nel territorio nazionale in favore di consumatori e imprese; ciò allo scopo di mitigare l'impatto dei rincari energetici legati alle nuove turbolenze dei mercati internazionali.

L'obiettivo dell'intervento di cui all'**articolo 2** è assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a concorrere alla copertura degli interventi urgenti adottati per contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi dei carburanti. Tale obiettivo viene perseguito attraverso l'imposizione alle imprese destinatarie dell'obbligo di anticipare il versamento delle imposte dovute sugli utili non ancora distribuiti.
L'intervento, ai fini del raggiungimento dello scopo, contiene altresì la previsione di meccanismi tesi a evitare che modifiche successive della data o delle modalità di corresponsione degli utili possano incidere sull'obbligo già sorto e compromettere l'effetto finanziario atteso.

Inoltre**, l'articolo 3, comma 3,** perseguendo, come sopra evidenziato, l'obiettivo di attribuire una qualificazione tributaria certa e uniforme agli investimenti in comunicazione effettuati dai concessionari dei giochi, qualifica come spese di rappresentanza, quindi soggette ai limiti di deducibilità del TUIR, gli investimenti, previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, quando sostenuti dai concessionari del gioco legale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.
Il comma 3 stabilisce direttamente la qualificazione fiscale dei predetti investimenti, indipendentemente dalla circostanza che, in concreto, gli stessi possano presentare elementi astrattamente riconducibili alla pubblicità o alla propaganda e senza necessità di verificare, ai fini della loro classificazione, se l'iniziativa sia rivolta

prevalentemente alla promozione dell'immagine del concessionario ovvero dei prodotti o dei servizi dallo stesso offerti. Resta fermo che la qualificazione come spese di rappresentanza opera esclusivamente ai fini tributari e limitatamente agli investimenti e ai soggetti espressamente individuati dalla disposizione.
Il **comma 4** prevede che le spese sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o offerte, non siano deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2.2 Indicatori

Con riferimento a quanto previsto all'**articolo 1, commi 1 e 2,** la rideterminazione temporanea dell'aliquota di accisa applicata sia al gasolio che all'HVO e al biodiesel (purché tali ultimi due prodotti siano immessi in consumo tal quali e soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), consiste nella riduzione – da 672,9 a 532,9 euro per mille litri - dell'aliquota di accisa gravante sul gasolio (nonché sull'HVO e sul biodiesel di cui sopra), pari a 14 centesimi di €/l.

Il conseguimento degli obiettivi della disposizione di cui all'**articolo 2** sarà verificato attraverso la misurazione e il monitoraggio dei seguenti indicatori:

a) numero delle imprese capogruppo obbligate;
b) ammontare complessivo degli utili interessati dall'anticipazione;
c) ammontare complessivo dei versamenti effettuati entro il 30 novembre;
d) scostamento tra il gettito effettivamente acquisito e il gettito stimato;
e) numero delle comunicazioni agli intermediari;
f) ammontare dei crediti di imposta utilizzati;
g) numero e ammontare delle richieste di rimborso.

Per quanto riguarda **l'articolo 3, commi 3, 4**, e **5** non sono previsti indicatori.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento alla disciplina di cui all'**articolo 1** del provvedimento, la scelta del legislatore di destinare le risorse finanziarie disponibili principalmente al gasolio e ai citati prodotti ad esso affini, piuttosto che alle altre tipologie di carburanti, deriva dalla considerazione che tale prodotto – oltre ad essere impiegato dai privati cittadini - è ampiamente utilizzato anche nel settore dell'autotrasporto e in altre attività produttive di notevole rilievo, quali, ad esempio, l'agricoltura, la pesca, il trasporto di persone, etc. Il minor costo atteso del prezzo del gasolio alla pompa derivante dalla misura di riduzione della relativa aliquota di accisa intende, dunque, costituire un sostegno economico non indifferente per gli operatori che fanno largo uso di tale carburante.

Per quanto concerne l'**articolo 2**, l'impatto economico principale per le imprese obbligate è rappresentato dall'esborso necessario all'assolvimento dell'obbligo di effettuare il versamento anticipato richiesto entro la scadenza prestabilita.
Con riferimento agli impatti sugli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive, si registrano impatti di carattere amministrativo in termini di predisposizione e adeguamento delle procedure da attuare per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla disposizione.
L'articolo 2 non produce direttamente effetti sui prezzi dei carburanti, né introduce benefici economici immediati per i consumatori o per le imprese.

Le entrate anticipate concorrono, tuttavia, alla copertura finanziaria delle misure previste dal decreto-legge per la riduzione temporanea del prezzo del gasolio e per il sostegno alle imprese di autotrasporto.
Gli eventuali effetti economici sui consumatori e sulle imprese sono quindi riferibili alle misure finanziate e non direttamente al meccanismo di anticipazione previsto dall'articolo 2.
La disposizione non determina impatti sociali diretti, trattandosi di una misura che incide sulle modalità temporali di acquisizione di entrate tributarie.
La disposizione, avendo natura finanziaria e tributaria, non determina impatti ambientali diretti.

In linea generale, si osserva che per quanto concerne l'intervento normativo di cui **all'articolo 3, commi 3, 4 e 5,** le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);

- opzione 1) (intervento normativo).

In relazione a tali disposizioni si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro normativo - con tutte le criticità riscontrate - in relazione alla corretta qualificazione degli investimenti in comunicazione effettuati dai concessionari dei giochi quali spese di rappresentanza e alla disciplina fiscale delle spese di sponsorizzazione e analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo. Pertanto, si è ritenuto necessario agire con gli interventi normativi in esame.

L'impatto economico principale per i concessionari dei giochi appare circoscritto all'eventuale applicazione di limiti alla deduzione delle spese sostenute in ragione della qualificazione attribuita alle spese di rappresentanza, nonché all'indeducibilità delle spese di sponsorizzazione che presentano i requisiti indicati nelle disposizioni in esame. Non si evidenziano, invece, impatti sociali e ambientali diretti derivanti da tali misure.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

In linea generale, l'impatto specifico diretto che ci si attende dall'applicazione della misura di cui all'**articolo 1** del decreto-legge è una pari riduzione del costo del gasolio, dell'HVO e del biodiesel alla pompa pari a 14 centesimi di €/l.
Come sopra evidenziato, si può ragionevolmente presumere che la riduzione delle aliquote di accisa sui predetti carburanti impatterà in maniera positiva ed immediata, in termini di costi operativi, sulle imprese che impiegano soprattutto gasolio per lo svolgimento della loro attività.

La disposizione di cui all'**articolo 2** non determina oneri o obblighi diretti per le piccole e medie imprese, dal momento che i requisiti che circoscrivono l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina escludono le PMI dalla platea dei soggetti obbligati.
In relazione alle disposizioni contenute **nell'articolo 3, commi 3, 4 e 5** non ci sono effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento di riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti di cui all'**articolo 1** del provvedimento in esame dovrebbe avere effetti positivi sulla concorrenza, tenuto conto delle dinamiche operanti nel libero mercato dei carburanti e degli imprevedibili sviluppi delle vicende geo-politiche in corso.
La disposizione di cui all'**articolo 2** determina un onere finanziario a carico delle imprese capogruppo dei gruppi di imprese operanti nel settore dell'energia ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni ivi contenute, ma non appare idonea a determinare effetti distorsivi o impattanti sulla capacità delle imprese interessate di performare nel relativo settore merceologico di riferimento.

In relazione alle disposizioni contenute **nell'articolo 3, commi 3, 4 e 5** non ci sono effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non si riscontano particolari oneri informativi derivanti dall'**articolo 1** del provvedimento.
La disposizione di cui all'**articolo 2** comporta oneri amministrativi diretti a carico delle imprese interessate e degli intermediari.
Con specifico riferimento agli oneri informativi, si segnano l'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei versamenti effettuati agli intermediari da parte delle imprese interessate e il corrispettivo obbligo di ricezione e gestione della comunicazione a carico degli intermediari.
Le disposizioni contenute **nell'articolo 3, commi 3, 4 e 5** non comportano oneri informativi aggiuntivi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Non risultano criticità in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, con riferimento agli **articoli 1, 2 e 3, commi 3, 4 e 5**, del provvedimento in esame.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

In relazione a quanto previsto dall'**articolo 1** del decreto in commento, non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione, stanti anche le dinamiche del libero mercato dei carburanti e la mutevole situazione geo-politica in atto.
L'attuazione della disposizione di cui all'**articolo 2** coinvolge l'Agenzia delle entrate, le imprese obbligate e gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive.
L'Agenzia delle entrate provvede, nell'ambito delle proprie competenze:

a) alla predisposizione delle modalità operative necessarie al versamento;
b) all'adeguamento delle istruzioni e delle procedure dichiarative;
c) alla contabilizzazione dei versamenti e all'accertamento degli omessi o insufficienti versamenti;
d) alla gestione e al controllo dei crediti di imposta, delle compensazioni e dei rimborsi;
e) alla raccolta dei dati necessari al monitoraggio.

Le imprese capogruppo che ricadono nell'ambito applicativo della disposizione sono responsabili:

a) dell'individuazione delle distribuzioni rilevanti ai fini del calcolo del versamento;
b) della corretta determinazione dell'importo dovuto;
c) del versamento entro il termine previsto;
d) della corretta gestione del credito di imposta;
e) delle comunicazioni agli intermediari.

Gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e delle ritenute:

a) ricevono dalle imprese capogruppo le comunicazioni relative al credito;
b) garantiscono la gestione dei crediti di imposta maturati per l'utilizzo dei medesimi in diminuzione degli importi da versare;
c) assicurano la tracciabilità delle operazioni.

Le disposizioni contenute **nell'articolo 3, commi 3, 4 e 5** sono immediatamente efficaci e non richiedono interventi attuativi.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 1** del provvedimento sarà assicurato dall'ADM e dalla Guardia di finanza mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale.

Il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui all'**articolo 2** è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate.
Il primo monitoraggio sarà effettuato successivamente alla scadenza del 30 novembre 2026, allorché saranno disponibili i primi dati consolidati sui versamenti.
La rilevazione iniziale riguarderà:

a) il numero delle imprese capogruppo obbligate;
b) l'ammontare dei dividendi interessati;
c) l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati;
d) l'eventuale scostamento rispetto alla stima degli effetti finanziari;
e) il numero e l'ammontare degli omessi o insufficienti versamenti;
f) le principali criticità applicative.

Le successive rilevazioni saranno effettuate allo scopo di monitorare sia l'effettuazione dei nuovi versamenti sia il progressivo utilizzo dei crediti di imposta riconosciuti.
L'Agenzia delle entrate raccoglierà i dati relativi:

a) ai versamenti;
b) ai crediti utilizzati in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive;
c) alle richieste di rimborso;
d) agli esiti delle attività di controllo.

Infine, in considerazione del fatto che la stima finanziaria si fonda sulla stabilità delle politiche di distribuzione osservate negli ultimi dieci anni, il monitoraggio dovrà anche tenere conto delle eventuali variazioni nella data di adozione delle deliberazioni e nella ripartizione dei pagamenti tra esercizi.

Le disposizioni contenute **nell'articolo 3, commi 3, 4 e 5** non prevedono specifiche modalità relative al sistema di monitoraggio dell'intervento.

Disposizioni in materia di trasporti: Articolo 1, comma 4.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 1, comma 4. L'articolo 1, comma 4 interviene sulla misura di sostegno all'autotrasporto prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139. Tale misura consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta straordinario, calcolato sull'eccedenza della spesa per il carburante sostenuta nel periodo da marzo a agosto 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in favore delle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e attività di trasporto di persone, nonché alle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente esercitata con veicoli di categoria ambientale euro V o VI.
La disposizione non modifica il periodo di riferimento della misura, già esteso fino al mese di agosto 2026 dal precedente decreto-legge n. 139 del 2026, ma incrementa ulteriormente la relativa dotazione finanziaria, sostituendo l'importo di 364,1 milioni di euro con quello di 386,2 milioni di euro, in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei carburanti e della conseguente necessità di garantire l'effettiva copertura del credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie.

L'intervento si inserisce nel contesto del protrarsi della crisi dei mercati energetici internazionali e persegue la finalità di assicurare continuità, adeguatezza e sostenibilità finanziaria della misura di sostegno già vigente.
L'opzione regolatoria prescelta consiste nell'adeguamento della sola dotazione finanziaria della misura esistente, senza introdurre nuovi beneficiari, nuovi requisiti soggettivi o oggettivi, né nuovi procedimenti amministrativi.
Gli impatti attesi sono prevalentemente di natura economica. L'incremento dello stanziamento consente di mantenere l'efficacia della misura di sostegno già prevista a favore del comparto dell'autotrasporto. L'onere aggiuntivo derivante dal comma 4 è pari a 22,1 milioni di euro per l'anno 2026.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1, comma 4.

La disposizione si colloca nel quadro delle misure urgenti adottate per contrastare gli effetti derivanti dal perdurante incremento del costo dei carburanti, che continua a incidere significativamente sui costi operativi delle imprese di autotrasporto.

L'intervento normativo risponde all'esigenza di adeguare la dotazione finanziaria della misura di sostegno già prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, tenuto conto dell'ulteriore protrarsi della crisi energetica e della conseguente necessità di garantire la piena efficacia del credito d'imposta riconosciuto alle imprese del settore.

Sotto il profilo economico, il carburante continua a rappresentare una delle principali componenti del costo di esercizio delle imprese di autotrasporto. Il perdurare delle tensioni sui mercati petroliferi determina effetti negativi sulla liquidità aziendale e sulla sostenibilità dei servizi di trasporto. Sotto il profilo amministrativo, la modifica della sola dotazione finanziaria consente di intervenire rapidamente senza la necessità di predisporre nuovi strumenti gestionali o nuovi procedimenti.

L'intervento si rivolge alle imprese beneficiarie del credito d'imposta straordinario disciplinato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026.

Gli elementi quantitativi rilevanti sono rappresentati:

- dall'incremento della dotazione finanziaria da 364,1 milioni di euro a 386,2 milioni di euro;

- dall'onere aggiuntivo pari a 22,1 milioni di euro per l'anno 2026.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 1, comma 4. L'obiettivo generale della disposizione consiste nel garantire continuità e adeguatezza al sostegno economico in favore del settore dell'autotrasporto in presenza del perdurare della crisi dei mercati energetici.

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono i seguenti:

- adeguare la dotazione finanziaria della misura da 364,1 milioni di euro a 386,2 milioni di euro;

- assicurare la piena operatività del credito d'imposta straordinario per tutti i soggetti beneficiari previsti dalla disciplina vigente;

- assicurare una risposta regolatoria immediata mediante il mero adeguamento delle risorse finanziarie di una misura già esistente, senza introdurre nuovi strumenti, soggetti attuatori o procedimenti amministrativi.

2.2 Indicatori

Articolo 1, comma 4. Con riferimento agli obiettivi di cui al punto 2.1 si individuano i seguenti indicatori:
- adeguamento della dotazione finanziaria: entità delle risorse impegnate o erogate rispetto alla dotazione disponibile pari a 386,2 milioni di euro;
- effettività della misura: mantenimento della piena operatività del credito d'imposta straordinario senza necessità di rifinanziamenti nell'ambito del periodo considerato;
- adeguatezza della risposta regolatoria: assenza di nuovi procedimenti amministrativi, nuovi atti attuativi e nuovi soggetti gestori rispetto alla disciplina vigente.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1, comma 4. La disposizione produce effetti economici favorevoli sulle imprese del settore dell'autotrasporto, consentendo di mantenere un adeguato livello di copertura finanziaria della misura di sostegno già vigente e di attenuare gli effetti della persistente crescita del costo dei carburanti.
La misura interessa indirettamente la filiera logistica e gli utenti dei servizi di trasporto, contribuendo alla continuità operativa delle imprese di autotrasporto.
Non si rilevano impatti ambientali diretti, poiché la disposizione si limita a incrementare la dotazione finanziaria di una misura economica già esistente senza modificare le caratteristiche tecniche dei veicoli o le modalità di utilizzo dei carburanti.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 1, comma 4. L'intervento produce effetti favorevoli sulle PMI operanti nel settore dell'autotrasporto, contribuendo a sostenere la liquidità e la sostenibilità economica delle attività maggiormente esposte ai rincari dei carburanti.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 1, comma 4. La disposizione si limita ad aumentare la dotazione finanziaria di una misura già prevista e non introduce nuove restrizioni concorrenziali né modifica le condizioni di accesso al beneficio.

C. Oneri informativi

Articolo 1, comma 4. La disposizione non introduce nuovi oneri informativi a carico delle imprese beneficiarie.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 1, comma 4. Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'intervento non richiede nuovi atti attuativi né l'istituzione di ulteriori procedure amministrative, poiché opera esclusivamente mediante incremento della dotazione finanziaria di una misura già vigente.

4.2 Monitoraggio

Articolo 1, comma 4. Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e si basa sulla verifica dell'utilizzo delle risorse stanziate, dell'adeguatezza della copertura finanziaria e dell'assenza di ulteriori adempimenti amministrativi rispetto al quadro già vigente.

****fine.*

PAGINA BIANCA



19PDL0215320